

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Angelo Russo**

**Avv. Sabatino Tortora**

NOLA (Na) Via A. Minichini, 10

Cap. 80035 - Tel /fax 081 8298352

Pec: [angelorusso@legalmail.it](mailto:angelorusso@legalmail.it) - [Avv.sabatintortora@pec.it](mailto:Avv.sabatintortora@pec.it)

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C**  
**CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE**  
**EX ART. 700 C.P.C.**

**PER:** la **sig.ra NOTARO Michelina** nata a Nola (NA) il 15.03.1977 (c.f. NTRMHL77C55F924P), residente in Saviano (NA) alla Via Cimitero nr. 205, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Angelo Russo C.F.: RSSNGL69P07G812W e dall'Avv. Sabatino Tortora del foro di Nola (c.f. TRTSTN87A07A024Q) ed elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via A. Minichini n. 10, giusta procura in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c., si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 0818298352 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [angelorusso@legalmail.it](mailto:angelorusso@legalmail.it) e [avv.sabatintortora@pec.it](mailto:avv.sabatintortora@pec.it);

*ricorrente*

**CONTRO**

➤ **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t.**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

*convenuta*

➤ **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

*convenuta*



➤ **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale Per La Campania, Ambito Territoriale per la Provincia Di Napoli**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

*convenuta*

➤ **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Frattamaggiore IC 3 – Genoino**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – PEC: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

*convenuta*

#### **NONCHE' NEI CONFRONTI DI**

**Sig.ra PIZZO Immacolata**, collocata alla posizione **nr. 192** con punteggio **19,95** nella graduatoria di TERZA FASCIA per il profilo di Collaboratore Scolastico

***Controinteressata***

***Nonché'***

**eventualmente**, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA profilo collaboratore scolastico, valide per gli anni 2021/2024, in cui la ricorrente risulta inserita, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

***– potenziali controinteressati***

#### **PREMESSO**

**a)** L'odierna ricorrente a seguito di esame sostenuto presso l'istituto **D'ARTE PARITARIO "PACIOLI" di Nola**, conseguiva titolo di studio LICENZA di MAESTRO D'ARTE, specializzazione DECORAZIONE PLASTICA, per l'anno scolastico 2008/2009;

**b)** In data 02/09/2013, alla ricorrente, veniva rilasciata dal predetto Istituto Paritario, il Titolo di Diploma (REG. CERT. NR. 0009005/2013) a mezzo di certificazione sostitutiva del Diploma Originale (così come nello stesso esplicitato) che si deposita in atti (doc. all. nr. 7);



- c) A mezzo domanda telematica che si deposita, la ricorrente chiedeva di essere inserita nelle graduatorie per LA TERZA FASCIA DEL PERSONALE ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico per gli anni 2021 – 2024, di cui alla classe di concorso del DM 50/2021;
- d) Sempre in riferimento alla predetta classe di concorso, veniva pubblicata la graduatoria definitiva dal predetto Istituto Scolastico IC – Genoino, che si acclude alla presente;
- e) l'odierna ricorrente, risultava pertanto collocata nella graduatoria definitiva per il profilo di Collaboratore Scolastico (C.S.) **al posto nr. 191 con punteggio pari a 20,05;**
- f) La sig.ra NOTARO Michelina, in virtù del sopradetto punteggio in graduatoria, **veniva assunta dall'Istituto IC-3 GENOINO di Frattamaggiore**, con i seguenti contratti a tempo determinato **con qualifica di Personale ATA profilo professionale Collaboratore Scolastico** per i seguenti periodi:
- 1.- contratto a tempo determinato (36 ore settimanali) con decorrenza dal 13.10.2021 al 30.10.2021;
  - 2.- contratto a tempo determinato (36 ore settimanali) con decorrenza dal 02.11.2021 al 30.11.2021;
  - 3.- contratto a tempo determinato (36 ore settimanali) con decorrenza dal 01.12.2021 al 30.12.2021;
  - 4.- contratto a tempo determinato (36 ore settimanali) con decorrenza dal 31.12.2021 fino al 31.01.2022,
  - 5. da ultimo, in data 01/02/2022**, con contratto di lavoro a tempo determinato avente decorrenza dal 01/02/2022 e cessazione al 08/06/2022, per nr. 36 ore settimanali di servizio presso **l'ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE IC 3 – GENOINO (NAIC8E100T)** – prot. nr. 505, con la qualità di Personale ATA, che acclude in atti (doc. nr. 3);
- g) **Con Decreto recante Prot. 0003014 del 27.05.2022**, il Dirigente Scolastico in persona della Prof.ssa Genevieve Abbate, con **Annullamento Decreto di Convalida Punteggio nr. 168/prot. 2805 del 19/05/2022**, comunicava alla



ricorrente (nonché alle Autorità Scolastiche ivi indicate), il  
**“DEPENNAMENTO CON EFFETTI RETROATTIVI dalle graduatorie di Istituto  
III fascia Ata triennio 2021/2024 – profilo Collaboratore Scolastico”**  
(!!!!!!!!!!!!);

h) Nello specifico, il sopradetto decreto del Dirigente Scolastico, fondava sulla **impossibilità** per l'Istituto Scolastico in parola di **“visionare né l'originale, né la copia del titolo di studio necessario per l'accesso al profilo di Collaboratore Scolastico, nello specifico Diploma di Qualifica triennale di Maestro d'arte conseguito presso l'Istituto d'arte Paritario “Pacioli” di Nola nell'anno scolastico 2008/2009, in quanto l'interessata non ne è in possesso”**, nonché sulla circostanza che **“...dalla richiesta di questa Istituzione Scolastica inoltrata all'I.C.S. “Bruno – Fiore” di Nola (NA) assegnatario da U.S.R. Campania, degli archivi del cessato Istituto Pacioli di Nola non è stato possibile avere conferma dell'effettivo conseguimento e convalida del titolo di studio a seguito di mancata giacenza di atti per gli anni richiesti e mancato deposito di atti, a tutt'oggi parte dell'istituto cessato, così come da nota del 24.05.2022 prot. 2445”, ed in virtù di tanto, disponeva:**

- **Art. 2: L'annullamento in autotutela con effetto immediato** del decreto di convalida del punteggio di questa istituzione scolastica – nota prot. 2805 del 19/05/2022, inoltrato alle scuole interessate ed al SIDI.

- **Art. 3: Il depennamento con effetto immediato** della sig.ra NOTARO Michelina..., da tutte le graduatorie di istituto di TERZA FASCIA PERSONALE ATA – profilo Collaboratore Scolastico – Triennio 2021/2024;

- **Art. 4: Tutti i servizi, anche retroattivi, prestati dalla sig.ra NOTARO Michelina..., in mancanza e convalida del titolo di studio richiesto per l'accesso alla graduatoria ATA – III fascia – profilo C.S., non hanno validità giuridica e, pertanto, non danno titolo, né punteggio, ma hanno validità solo economica, in quanto prestati di fatto ma non di diritto.**

i) In data 30/05/2022 la ricorrente, depositava presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE IC 3 – GENOINO, **richiesta di annullamento del decreto di convalida del punteggio** prot. 3014



del 27.05.2022, in quanto rendeva noto che l'Istituto Pacioli era ancora attivo con denominazione "ISTITUTO PACIOLI SRL" con sede legale al centro direzionale di Napoli - isola G8, con PEC: [istitutopacioli@arubapec.it](mailto:istitutopacioli@arubapec.it);

j) Di tutta risposta, in data 14.07.2022 con Comunicazione prot. nr. 0003757, l'I.C. 3 – GENOINO riscontrava la NOTARO Michelina, precisando quanto appresso: *"in relazione alla richiesta della S.V. assunta al prot. 3220 del 08.06.2022... **la richiesta non può essere accolta...** MOTIVAZIONI: si precisa che questa istituzione scolastica nel controllo dei titoli posseduti dalla S.V. ha effettuato tutti i passaggi necessari in modo corretto e consequenziali. Relativamente al titolo di studio conseguito dalla richiedente, requisito di accesso imprescindibile per le graduatorie ATA, la scuola ha richiesto il titolo posseduto alla S.V. **che ha prodotto in modalità di certificato fotocopia, e non originale**, che non attesta il possesso del diploma. Alla verifica del diploma, dichiarato dalla sig.ra NOTARO, conseguito presso l'istituto Paritario Pacioli di Nola, questa istituzione scolastica, non reperendo i dati di contatto con il suddetto istituto, veniva a conoscenza che **all'istituto era stato revocato il riconoscimento della Parità dall'a.s. 2013/2014 per tutti gli indirizzi scolastici**, e che gli archivi erano stati assegnati, ma non ancora depositati all'istituto scolastico statale "G. BRUNO – M. FIORE" di Nola. Alla richiesta di verifica al suddetto istituto, la scrivente riceveva diniego delle informazioni, quindi si procedeva al controllo presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dove in data 25.05.2022 questa istituzione scolastica riceveva comunicazione che in merito al titolo di studio della sig.ra NOTARO Michelina non era possibile addivenire ad un accertamento, in quanto tutti gli atti scolastici non erano mai stati depositati dall'Ente Gestore dell'istituto Paritario "PACIOLI" di Nola (istituto cessato) né presso l'istituto individuato "G. BRUNO – M. FIORE" di Nola, né presso l'ufficio e che tale circostanza è stata oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica. **In conseguenza di ciò, non essendo stato possibile verificare il possesso del titolo di studio, requisito di accesso per le graduatorie ATA, si è proceduto ai sensi della normativa vigente al DEPENNAMENTO della S.V. dalla graduatoria di Istituto III fascia ATA, profilo***



di Collaboratore Scolastico, inoltrando tutta la documentazione all'ufficio scolastico di competenza".

k) Ebbene, quanto dedotto dall'Istituto Scolastico IC 3 – GENOINO, **non è rispondente al vero**, in quanto nel Certificato di Diploma di Maestro d'Arte rilasciato dall'Istituto Paritario Pacioli (in data 02/09/2013 recante REG. CERT. Nr. 0009005/2013) alla ricorrente, vi è dettagliatamente specificato che: **"il presente certificato sostituisce il Diploma Originale fino al suo rilascio, come previsto dalle norme di legge vigenti. Si rilascia a richiesta dell'interessata, per gli usi consentiti dalla legge".**

l) Per completezza espositiva, si specifica che, con decreto USR CAMPANIA protocollato al nr. 3369/2013 l'amministrazione scolastica revocava all'Istituto Paritario PACIOLI, lo status di scuola paritaria, ciò solamente nell'anno 2013/2014, specificatamente autorizzando il predetto istituto a completare gli esami riguardanti tale ultimo anno scolastico, che si deposita (doc. all. nr. 8);

m) In relazione al punto precedente, si ribadisce ancora una volta, come già precisato al punto a) della premessa, che la sig.ra NOTARO Micheline, **già nell'anno scolastico 2008/2009 conseguiva il titolo di studio LICENZA DI MAESTRO D'ARTE** – specializzazione Decorazione Plastica, presso il predetto istituto Paritario Pacioli.

n) In conseguenza dell'illegittimo Decreto in parola, emesso del Dirigente Scolastico dell'Istituto IC – 3 GENOINO di Frattamaggiore, in danno della ricorrente si opererebbe una decurtazione dal punteggio attuale pari a 20,05 i seguenti punteggi: **10 (dieci)** punti attribuiti dal titolo di Studio di Maestro d'Arte istituto Pacioli; **oltre** che del punteggio per i servizi pregressi per gli anni 2017/2018/2019 svolti presso il Centro Scolastico San Francesco Srl (estratto contributivo in allegato), un ulteriore decurtazione di **7,75** il tutto come facilmente riscontrabile dalla scheda valutazione titoli telematica, che si deposita (doc. nr. 1).

\*\*\*

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra rappresentato, la scrivente difesa, in favore della propria assistita **NOTARO Micheline**, ritenendo quanto operato



dall'I.C. 3 – GENOIN, gravemente lesivo dei diritti *ex lege* sanciti, nonché illegittimo

### **PROPONE RICORSO**

avverso il suddetto decreto di annullamento del punteggio con conseguenziale depennamento con effetti retroattivi dalle graduatorie di Istituto III Fascia ATA triennio 2021/2024 profilo C.S., per i seguenti motivi

### **IN DIRITTO**

**1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 e 10 bis della Legge 241/1990. (VIOLAZIONE articoli del D.M. della classe di concorso DM 50/2021). VIOLAZIONE ARTT. 3, 24 e 97 COSTITUZIONE.**

Come descritto in premessa, il contestato decreto emesso dall'I.C. 3 – GENOINO, in base al quale ad oggi è stato operato, in danno della odierna ricorrente, il depennamento con effetti retroattivi dalle graduatorie di Istituto III Fascia ATA triennio 2021/2024 profilo C.S., risulta illegittimo in primis per la manifesta violazione degli articoli 7, 10 e 10 bis L. 241/90, poiché in assenza o mancanza di ragioni di urgenza o di espressa specificazione delle stesse nel provvedimento quivi impugnato, l'adozione di un tale atto doveva necessariamente essere preceduta da una comunicazione di avvio del c.d. "procedimento di esclusione", nonché dal "preavviso di rigetto" previsto dal predetto articolo 10 bis, onde consentire alla ricorrente di poter esperire il proprio legittimo diritto di difesa.

Come è facilmente consultabile dagli atti allegati al presente ricorso, l'amministrazione scolastica non poteva procedere ad una modifica della posizione in graduatoria della NOTARO Michelina, in quanto la posizione della ricorrente era già stata dichiarata (e pubblicata) come DEFINITIVA.

Per ragione di tanto, non poteva essere oggetto di nuova verifica e/o modificazione da parte della stessa amministrazione scolastica.

Inoltre, si evidenzia, al Giudicante adito che, la ricorrente, vista la procedura azionata nei modi sopradescritti da parte dell'istituto scolastico, non ha potuto operare alcuna atto a propria difesa, al fine di poter evitare tutto quanto ad oggi.



### **E valga il vero.**

Come già descritto in premessa, nonostante il deposito presso l'ufficio del Dirigente Scolastico I.C. 3 - Genoino, della Certificazione di Diploma rilasciata alla ricorrente dall'istituto Paritario Pacioli (recante la suddetta certificazione di sostituzione dell'originale), il predetto Istituto ha insistito nell'operare il sopra riportato depennamento con effetti retroattivi, determinando un grave danno alla sig.ra NOTARO Michelina, in quanto, quest'ultima, ha quale **unica fonte di sostentamento, il proprio lavoro nel mondo scolastico.**

### **Vi è di più!**

Il certificato di Diploma di Maestro d'Arte rilasciato alla ricorrente, **risulta valevole per l'anno scolastico 2008/2009**, mentre **la perdita del requisito di Parità**, da parte dell'Istituto Pacioli, avveniva **solamente nell'anno 2013/2014**.

Ciò evidenzia, *ex se*, che il suddetto Istituto Pacioli, all'epoca del rilascio del Diploma di Maestro d'Arte, oggi in possesso della NOTARO Michelina, era regolarmente in possesso dello status di istituto paritario per tutti gli indirizzi scolastici ai quali era stato autorizzato a rilasciare titoli, compreso quello per l'indirizzo di "Maestro d'Arte".

Inoltre, si porta all'attenzione del Giudicante che la suddetta nota dell'USR CAMPANIA prot. nr. 5270 del 7.10.2013, autorizzava l'Istituto Pacioli a poter concludere gli esami per l'anno scolastico in corso, nonché alla relativa pubblicazione dei risultati finali.

### **Ebbene.**

Alla luce di tutto quanto fin ora detto, risulta agevole concludere che solamente dopo il 07 ottobre 2013, l'istituto Pacioli non disponeva più delle dovute autorizzazioni per il rilascio di nuovi titoli.

Per ragione di tanto, il titolo rilasciato alla ricorrente dall'istituto Pacioli, risulta pienamente valido, sotto due punti di vista: ***in primis*** perché rilasciato in data 02/09/2013, ***in secundis*** perché rilasciato per l'anno scolastico 2008/2009; **entrambi periodi in cui l'Istituto Pacioli godeva a pieni titoli dello status di parità.**



**Si precisa ulteriormente** che, in base al nostro ordinamento giuridico, le certificazioni rilasciate da un istituto "paritario" hanno valore di prova legale e, pertanto, hanno efficacia di atto pubblico ex art. 2700 c.c., il quale sancisce che: *"L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*.

*Pertanto, le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria ha il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"*.

Sul profilo della equiparazione, il nostro ordinamento riconosce che i docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali".

Ciò è stato sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con **sent. nr. 15367/2014**, nonché con la sentenza Sezione V, penale, **n. 6138 del 22/01/1991**.

Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa.

Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale.

Specifica la Suprema Corte, infatti che: *"In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle*



*attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente".*

**A questo punto valga il vero.**

La ricorrente ha regolarmente conseguito il titolo dichiarato all'esito di regolari esami.

Ne deriva, dunque, che la stessa non si è attribuito una qualifica professionale che non era in suo possesso.

Difatti, non è imputabile alla stessa la sussistenza di eventuali vizi amministrativi che potrebbero inficiare tali provvedimenti, come oggi invece riferito dall'Amministrazione scolastica.

**A distanza di circa 14 anni dal conseguimento del "DIPLOMA DI MAESTRO D'ARTE",** la ricorrente è venuta a conoscenza che il titolo rilasciato dall'Istituto Paritario Pacioli, non sarebbe valido, nonostante il superamento dell'esame sostenuto, e ciò per problematiche amministrative, peraltro non esplicitate, **che la sig.ra NOTARO Michelina non poteva e non era tenuta a conoscere.**

Pertanto, ne discende la veridicità della dichiarazione resa nella domanda di inserimento, posto che la questione circa la validità della qualifica afferisce ad altra e diversa vicenda amministrativa, rispetto alla quale la ricorrente è del tutto estranea e irresponsabile.

In altri e più chiari termini, il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati ovvero il conseguimento del diploma, **e peraltro mai annullati o revocati, con gli effetti giuridici.**

Alla luce di quanto rappresentato nel presente motivo di ricorso, sussiste una palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost, e conseguente illegittimità dei provvedimenti contestati.

**1.1. SULLA VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI PROVVISORIE E/O SOSTITUTIVE. LEGGE nr. 15 del 07.02.1969.**

Una delle fonti principali disciplinanti tale materia è la Circolare 266 del 6/9/1991 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha dettato norme in materia di diplomi, certificati provvisori e certificati definitivi, atto che viene richiamato



nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia del 30 giugno 2021, prevedendo:

**-Certificati provvisori:** *“In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d’istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare; essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in calce la seguente dicitura: “Il presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore”. Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio. Per la legalizzazione della firma sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti non statali, vale quanto precisato al precedente 1” ovvero sono legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell’art. 16 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (“Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi”).*

**Mentre, i certificati sostitutivi** (tra gli altri) di qualifica professionale, questi possono essere rilasciati **“ai sensi della L. 7 febbraio 1969, n. 15”** “a richiesta degli interessati, senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti” ... ” i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni:

- a)** denominazione dell’istituto che rilascia il documento richiesto;
- b)** cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
- c)** anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito;
- d)** giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
- e)** cognome, nome e qualifica del capo dell’istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio. ... il documento dovrà essere



perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto".

**Tutti elementi presenti nel certificato di Diploma presentato alla Dirigente Scolastica dalla odierna ricorrente.**

Per tali certificati si ricorda che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione **"il presente certificato, che si rilascia a norma della L. 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma"**.

Ebbene, come argomentato in premessa, nel Certificato di Diploma di Maestro d'Arte rilasciato dall'Istituto Paritario Pacioli (in data 02/09/2013 recante REG. CERT. Nr. 0009005/2013) alla ricorrente, vi è dettagliatamente specificato che: **"il presente certificato sostituisce il Diploma Originale fino al suo rilascio, come previsto dalle norme di legge vigenti. Si rilascia a richiesta dell'interessata, per gli usi consentiti dalla legge"**. (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Invero, la L. 7 febbraio 1969, n. 15 ("Modifica all'articolo 99 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, **in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di maturità ed abilitazione"**) prevedeva all'art. 1 "L'articolo 99 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente:

**"Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi. In caso di smarrimento, e purché l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi. Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza. I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge"**.

Il nostro ordinamento si è soffermato anche in materia di "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni".

Afferma il Tribunale che "detti certificati peraltro appaiono ora superati dalle previsioni del D.P.R. n. 445 del 2000 che all'art. art. 46 rubricato prevede: "Sono



*comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: ...; m) titolo di studio, esami sostenuti; ...".*

Anche il MIUR si è espresso in materia di certificati, stabilendo che:

- **Ritiro dell'attestato:** i diplomi, stampati ogni anno dall'Istituto Poligrafico dello Stato e inviati agli Uffici scolastici Regionali, devono essere richiesti direttamente al Dirigente scolastico della scuola presso la quale sono stati conseguiti. In alternativa, è possibile richiedere una certificazione sostitutiva all'Ufficio Territoriale (ex Ufficio scolastico provinciale) competente.

-**Dati errati:** nel caso in cui i dati anagrafici riportati sul diploma siano errati, è opportuno rivolgersi alla segreteria scolastica della scuola che ha rilasciato il documento (o, se la scuola non esiste più, all'Ufficio Territoriale), la quale potrà apportare modifiche al documento, ma non potrà rilasciare un nuovo diploma. Il diploma è valido anche se sul documento sono state riportate delle correzioni (Legge 7 febbraio 1969, n.15).

-**Smarrimento, furto, distruzione del cartaceo del Diploma:** In caso di smarrimento, furto, distruzione del cartaceo l'interessato può ottenere il certificato sostituivo del Diploma (per una sola volta), avente a tutti gli effetti lo stesso valore dell'originale (cfr. art.187, commi 3 e 4, e art.199, comma 6, del T.U. Istruzione). La certificazione sostitutiva è rilasciata dall'Istituto scolastico ove è stato conseguito il titolo di studio o, dall'Ufficio scolastico territoriale nel cui ambito è compreso lo stesso Istituto, qualora non sia stato fatto il decentramento agli istituti scolastici della provincia da parte del medesimo istituto.

**Ebbene.**

Dall'analisi della citata norma, si può pacificamente concludere che il certificato di diploma presentato dalla NOTARO Michelina all'I.C. 3 – GENOINO di FRATTAMAGGIORE, (presso il quale era assunta in qualità di Collaboratore Scolastico) risulta essere pienamente rispondente alle citate normative e quindi, **del tutto valido e legittimo.**



Ciò è, altresì, fondato sulla pacifica circostanza che il titolo di diploma rilasciato alla NOTARO Michelina, è stato emesso dall'istituto Pacioli quando ancora in possesso del requisito di scuola paritaria.

La sig.ra NOTARO, semplicemente non ha potuto esibire l'originale del diploma in parola, ma ha tuttavia esibito e consegnato all'IC 3 –GENOINO una certificazione sostitutiva, così come previsto e consentito dalle norme quivi richiamate.

**La veridicità della certificazione depositata dalla NOTARO Michelina, tra l'altro, non è mai stata contestata.**

Si evidenzia ancora una volta l'ingiustizia manifesta nei confronti della NOTARO, in quanto, come sopra detto, a seguito del deposito da parte della ricorrente della **certificazione sostitutiva** del Diploma presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico, quest'ultimo ha motivato ulteriormente le proprie ragioni a sostegno del depennamento, come di seguito: **“si precisa che questa istituzione scolastica nel controllo dei titoli posseduti dalla S.V. ha effettuato tutti i passaggi necessari in modo corretto e consequenziali.** *Relativamente al titolo di studio conseguito dalla richiedente, requisito di accesso imprescindibile per le graduatorie ATA, la scuola ha richiesto il titolo posseduto alla S.V. che ha prodotto in modalità di certificato fotocopia, e non originale, che non attesta il possesso del diploma. Alla verifica del diploma, dichiarato dalla sig.ra NOTARO, conseguito presso l'istituto Paritario Pacioli di Nola, questa istituzione scolastica, non reperendo i dati di contatto con il suddetto istituto, veniva a conoscenza che all'istituto era stato revocato il riconoscimento della Parità dall'a.s. 2013/2014 per tutti gli indirizzi scolastici, e che gli archivi erano stati assegnati, ma non ancora depositati all'istituto scolastico statale “G. BRUNO – M. FIORE” di Nola. Alla richiesta di verifica al suddetto istituto, la scrivente riceveva diniego delle informazioni, quindi si procedeva al controllo presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dove in data 25.05.2022 **questa istituzione scolastica riceveva comunicazione che in merito al titolo di studio della sig.ra NOTARO Michelina non era possibile addivenire ad un accertamento,** in quanto tutti gli atti scolastici non erano mai stati depositati*



dall'Ente Gestore dell'istituto Paritario "PACIOLI" di Nola (istituto cessato) né presso l'istituto individuato "G. BRUNO – M. FIORE" di Nola, né presso l'ufficio e che tale circostanza è stata oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica. **In conseguenza di ciò, non essendo stato possibile verificare il possesso del titolo di studio, requisito di accesso per le graduatorie ATA, si è proceduto ai sensi della normativa vigente al DEPENNAMENTO della S.V. dalla graduatoria di Istituto III fascia ATA, profilo di Collaboratore Scolastico, inoltrando tutta la documentazione all'ufficio scolastico di competenza".**

Risulta doveroso evidenziare sul punto, che l'imposizione dell'esibizione dell'originale del Titolo, da parte degli interessati, **viola espressamente quanto sancito dall'art. 43 del DPR 445/2000**, il quale sancisce specificatamente che:

**"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.**

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.



4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

**5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.**

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”.

**In conclusione sul punto.**

In forza di quanto fin ora detto circa **l'idoneità al rilascio di Diplomi validi** sino all'anno 2013/2014 da parte dell'Istituto Paritario Pacioli di Nola, nonché **la validità della certificazione sostitutiva** del Diploma di Maestro d'Arte rilasciato alla NOTARO Michelina per l'a.s. 2008/2009, in virtù della normativa di specie che rende del tutto idonea al raggiungimento dello scopo (validità del Titolo di Diploma rilasciato alla ricorrente e presentato presso l'I.C. 3 –GENOINO di Frattamaggiore), il decreto di depennamento quivi impugnato, risulta radicalmente nullo, in quanto illegittimo e lesivo di diritti costituzionalmente garantiti in capo alla Collaboratrice Scolastica.

\*\*\*

## **2. DIFETTO DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN FAVORE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SUI PROVVEDIMENTI DI DEPENNAMENTO E/O ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE.**

Il Dirigente scolastico non ha alcun potere di depennare, tanto meno di escludere dalle graduatorie d'istituto il personale ATA, in quanto ai sensi della L.



165/2001 detta competenza è esclusivamente attribuita all'Ufficio Scolastico Regionale -Ambito Territoriale che nella funzione di UPD, è l'unico organo legittimato a procedere all'esclusione dalle graduatorie.

Il carattere imperativo e pertanto inderogabile della norma, né suscettibile di alcuna diversa interpretazione, è stabilito proprio nell'art. 55 del succitato D.Lgs che così recita:

*“1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione”.*

Pertanto, il Dirigente Scolastico, era obbligato a trasmettere il tutto all'Ufficio Scolastico Regionale, segnalando detta situazione, e non avrebbe potuto quindi emettere provvedimenti che esorbitano dalla sua competenza ed in quanto tali in violazione delle attuali norme vigenti.

Il depennamento dalla graduatoria e la successiva risoluzione del contratto di lavoro, con perdita peraltro degli effetti giuridici del servizio prestatato, sono infatti disciplinati dall'art. 55 bis del DLGS 161/2001 ove si legge:

*“le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”.*

La P.A. nel caso di specie ha omesso qualsivoglia adempimento attinente al procedimento disciplinare, in quanto:

- 1) il DS non ha provveduto a dare tempestiva comunicazione dell'addebito all'USR Campania -in funzione di UPD- né lo stesso è stato mai contestato;
- 2) **non è stato convocato il dipendente per l'audizione a difesa;**
- 3) a quest'ultimo non è stata concessa nemmeno la facoltà di depositare memorie scritte ovvero di essere assistito da un difensore, così contravvenendosi espressamente alle norme imperative, come quelle di cui



all'art. 55 D. lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità o comunque illegittimità sia dell'esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro. La giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. Ord. N. 28111/2019) ha escluso che il DS possa avere potere anche solo di sospendere dal servizio il personale docente, **mentre per il personale ATA al più potrebbe procedere con la sospensione non eccedente i dieci giorni.**

In tal senso si richiama anche quanto sancito dalla Corte d'Appello di Milano che conformandosi all'orientamento giurisprudenziale prevalente ribadisce che ai sensi dell'art. 55 co. 9 quater spetta al Dirigente Scolastico la competenza per l'irrogazione di sanzioni che **vanno dal richiamo verbale alla sospensione della retribuzione sino a giorni 10 giorni, motivo per cui i provvedimenti oggetto di doglianza sono da ritenersi illegittimi.**

È chiaro allora che il Dirigente scolastico non può arrogarsi la competenza per l'emanazione della più grave delle sanzioni disciplinari -il licenziamento- e/o la cancellazione dalla graduatoria d'istituto del collaboratore scolastico.

Neanche la contrattazione collettiva potrebbe derogare a detto principio, il cui limite è quello di intervenire per definire la tipologia e l'entità delle sanzioni.

Per concludere, non v'è dubbio che per l'effetto dell'art. 55 bis T.U. sul pubblico impiego **la competenza del dirigente scolastico sia da ritenersi circoscritta alle sole infrazioni di minore gravità.**

\*\*\*

### **3. SULL' ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 7, D.M. 640/2017).**

L'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2021/2024.

**Inoltre**, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel



modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, **per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.**

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, a seguito della Approvazione della GRADUATORIA DEFINITIVA (all'interno della quale la ricorrente occupa la posizione nr. 191 con il punteggio di 20,05), sono stati stipulati con l'IC-3 di Frattamaggiore, ben cinque contratti a tempo determinato, a partire dal 13.10.2021 e in ultimo con scadenza 08.06.2022.

Orbene dalla stipula del primo contratto Per le ragioni appena esposte, se si analizza il conferimento del primo incarico (13.10.2021) al decreto di depennamento/cancellazione dalle graduatorie (19.05.2022), è intercorso un enorme lasso di tempo, che determina l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, per le tutte le motivazioni in diritto sopra espresse.



Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un **preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 640/2017** sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domande di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come è stato evidenziato, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della Pubblica Amministrazione.

Il Ministero, ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Infatti, il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.

**Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.**

Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l’atto qui impugnato, al ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l’istituto scolastico statale solo di fatto e non ai fini giuridici.

Pertanto, la ricorrente al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto nei periodi antecedenti.

Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda.

Per quanto sopra si evince che l’intempestività della verifica da parte dell’istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l’esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell’amministrazione resistente.

\*\*\*



#### 4. SENTENZE ED ORDINANZE SULLA VALIDITA' DEI TITOLI RILASCIATI "ISTITUTO PACIOLI DI NOLA".

Per completezza ed a corollario delle motivazioni scaturenti la presente domanda giudiziale, si richiamano all'attenzione del Giudicante adito, diverse pronunce favorevoli espresse da vari Tribunali e/o Corti d'Appello, in relazione alla validità dei titoli rilasciati dall'Istituto Paritario PACIOLI.

Nello specifico si richiamano:

- Sentenza nr. 236/2019 emessa dal Tribunale del Lavoro di Vicenza – ***sulla prova della sussistenza del titolo di diploma di Maestro d'Arte;***
- Sentenza nr. 244/2019 emessa dal Tribunale del Lavoro di Asti – ***sulle conseguenze negative riverberanti nella sfera giuridica dei "terzi amministrati" – sulla impossibilità di verificare che il titolo sia stato conseguito e sulla "mancanza certa del titolo";***
- Sentenza nr. 91/2020 Tribunale di Busto Arsizio – ***caso di verifica del titolo di Maestro d'Arte e conseguente riconoscimento del punteggio originario;***
- Sentenza nr. 3977/2021 emessa dal Tribunale del Lavoro di Roma - ***sulla validità del titolo di studio – caso: Istituto Pacioli, Diploma Maestro d'Arte;***
- Sentenza del 20/09/2021 emessa dalla Corte di Appello di Milano – ***sulla validità del titolo di studio in conformità al bando di concorso, in riferimento al caso Istituto Paritario Pacioli di Nola, diploma "Maestro d'Arte";***
- Ordinanza di accoglimento del Tribunale di Nola del 19.05.2022 – **sull'accoglimento della Istanza Cautelare ex art. 700 c.p.c.**

\*\*\*

#### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**Sul fumus boni iuris**, valga tutto quanto sopra.

**Sul periculum in mora**, si rappresenta quanto appresso.

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile **l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione**



**resistente**, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*c.d. periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede lesa il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Vi è, inoltre, **il grave ed irreparabile danno pregiudiziale in capo alla ricorrente**, in quanto la stessa ad **oggi è priva di lavoro** e, visto l'impugnato decreto, non può presentare domande in graduatoria.

Qualora, all'esito della valutazione delle doglianze quivi esposte, per l'illegittimo provvedimento e conseguente annullamento della sua posizione in graduatoria, la stessa perderebbe la concreta possibilità di essere chiamata ai fini assuntivi, nonché di essere destinataria di contratti di lavoro.

Giurisprudenza di merito sostiene che l'irreparabilità del pregiudizio può manifestarsi anche nella tardività della tutela, qualora da detta tardività ne derivi una compromissione della posizione giuridica finale dell'avente diritto.

Si tratta, altresì, della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, avendo la sig.ra NOTARO, **quale unica fonte di sostentamento, il proprio lavoro nella scuola (certificazioni CUD in allegato)**.

Si badi che la ricorrente dal momento in cui ha ricevuto il decreto di depennamento dalle graduatorie d'istituto **non ha più lavorato!**

La stessa di fatto non lavora e non può lavorare in quanto esclusa dalla graduatoria ATA dall'unico profilo professionale indicato, rappresentato dal Collaboratore Scolastico.

Il mancato inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA, profilo CS, non gli consentirà l'accesso nella scuola in occasione delle nomine previste con l'avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023. Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza anche annuali.



La ricorrente, per dimostrare la propria situazione economica allega l'ultima dichiarazione dei redditi (doc. all. nr. 15).

Alla luce di quanto fin ora rappresentato, risulta fondamentale evidenziare anche in questa sede, al Giudicante adito, quanto già precisato al **punto n)** di cui alla premessa del presente atto: *"In conseguenza dell'illegittimo Decreto in parola, emesso del Dirigente Scolastico dell'Istituto IC – 3 GENOINO di Frattamaggiore, in danno della ricorrente si opererebbe una decurtazione dal punteggio attuale pari a 20,05 i seguenti punteggi: 10 (dieci) punti attribuiti dal titolo di Studio di Maestro d'Arte istituto Pacioli; oltre che del punteggio per i servizi pregressi per gli anni 2017/2018/2019 svolti presso il Centro Scolastico San Francesco Srl (estratto contributivo in allegato), un ulteriore decurtazione di 7,75 il tutto come facilmente riscontrabile dalla scheda valutazione titoli telematica, che si deposita (doc. nr. 1)" e, **pertanto, si ritroverebbe, alla luce del ricalcolato punteggio "in pejus", con uno scivolamento in graduatoria di centinaia (se non di migliaia) di posizioni** (come facilmente riscontrabile dalla Graduatoria Definitiva dell'Istituto IC-3 GENOINO di Frattamaggiore, depositata al nr. 2 del presente ricorso).*

**Con la conseguenza che in attesa del definitivo merito di accertamento del presente ricorso, essendo la ricorrente priva di lavoro e di ogni altra forma di sostentamento, non le consentirebbe in primis di essere richiamata a lavoro per l'anno scolastico 2022/2023 (e non solo) con conseguente grave ed irreparabile danno, nonchè grave ed irreparabile pregiudizio in relazione alla sua aspettativa di vita libera e dignitosa.**

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (***fumus boni iuris***) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (***periculum in mora***), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già lesa nelle more del giudizio ordinario.

\*\*\*



Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

### **RICORRE**

all'III.mo Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, per le suddette motivazioni in forza delle quali si manifestano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1. Previa disapplicazione** del decreto n. **Prot. 0003014 del 27.05.2022**, di depennamento emesso dall'Istituto Comprensivo IC-3 GENOINO, di FRATTAMAGGIORE (NA);
- 2. accertare e dichiarare** la validità del titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico (Diploma di Maestro d'Arte a.s. 2008/2009);
- 3. riconoscere** la validità anche ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dalla ricorrente presso le scuole statali e fino al 08/06/2022, data di scadenza dell'ultimo contratto;
- 4. conseguentemente ordinare** all'Amministrazione resistente di confermare la ricorrente nella graduatoria di terza fascia del personale ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico, **all'attuale posizione nr. 191 con punteggio pari a 20,05**;
- 5. In subordine**, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento che sarà ritenuto di giustizia, al fine di garantire ogni diritto vantato dalla parte ricorrente;
- 6. condannare** parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

### **AI FINI ISTRUTTORI**

**Ordinare** all'amministrazione convenuta il deposito di ogni documento utile, ai fini della decisione della presente controversia.

Sempre ai fini istruttori, si deposita la seguente documentazione:

- 1. domanda telematica di inserimento delle graduatorie personale ATA profilo C.S.;**



2. Graduatoria Definitiva ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE IC 3 – GENOINO (NAIC8E100T);
3. Contratti di lavoro a termine per i periodi 13.10.2021 – 08.06.2022;
4. decreto prot. 003014 del 27.05.2022 di DEPENNAMENTO/ANNULLAMENTO GRADUATORIA;
5. RECLAMO del 30.05.2022, avverso il decreto di DEPENNAMENTO/ANNULLAMENTO GRADUATORIA;
6. Nota prot. 3757 del 14.07.2022 – Rigetto Reclamo;
7. Titolo di Diploma Maestro d'Arte istituto Paritario Pacioli A.S. 2008-2009 rilasciato il 02.09.2013;
8. decreto MIUR prot. Nr. 3369/U del 08.05.2013 – perdita della Parità dell'Istituto Pacioli;
9. Estratto Contributivo;
10. Attestato OSA del 23.01.2015;
11. Attestato OSS del 27.07.2015;
12. Attestato EIPASS del 09.05.2017;
13. Domanda di disoccupazione anno 2022;
14. Cedolini paga Gennaio – Aprile 2022;
15. Dichiarazione dei redditi – ricorrente;
16. DM 50/2021;
17. Ordinanza di accoglimento del Tribunale di Nola del 19.05.2022 – dott.ssa DI PALMA Fabrizia;

**S.J.**

*Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il ricorrente risulta esente dal versamento.*

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori costituiti, precisano con il presente ricorso che si vuole ottenere la declaratoria del DECRETO DI DEPENNAMENTO/ANNULLAMENTO DALLA GRADUATORIA TERZA FASCIA PERSONALE ATA profilo COLLAORATORE SCOLASTICO.



Ciò implica che tutti coloro che appartengono alla graduatoria di Istituto di terza fascia dell'Istituto IC – 3 GENOINO di FRATTAMAGGIORE (NA) e di Istituto personale ATA per il triennio 2021/2024, che si trovano in una posizione inferiore rispetto alla ricorrente potrebbero essere portatori di un interesse contrario ad un eventuale provvedimento favorevole del ricorrente.

Questa platea di potenziali resistenti è talmente vasta da risultare praticamente impossibile portare a conoscenza degli stessi il contenuto del ricorso attraverso la notifica nei modi ordinari.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per **il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..**

Ciò detto si fa

#### ISTANZA

del ricorrente di richiedere l'autorizzazione ad eseguire la notifica, nei confronti di tutti coloro che appartenendo alla graduatoria di Istituto III fascia – personale ATA profilo C.S., potrebbero essere controinteressati all'adozione di un provvedimento giudiziale favorevole nei confronti dell'istante, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 c.p.c., **attraverso la pubblicazione del ricorso e pedissequo decreto, nella sua integralità, sul sito web istituzionale del MIUR.**

Nola NA, 25.07.2022

Avv. Angelo Russo

Avv. Sabatino Tortora

